

STATUTO

ALBA CITTA' FUTURA - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALBA ADRIATICA TE VIA G.
MAZZINI 8

Numero REA: TE - 92477

Codice fiscale: 00579020678

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-05-2018 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" - REPERTORIO N. 51.481 - RACCOLTA N. 22.066

S T A T U T O

della Società Cooperativa a Responsabilità Limitata:

"ALBA CITTA' FUTURA - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ART. 1

E' costituita la Società Cooperativa a responsabilità limitata
denominata "ALBA CITTA' FUTURA - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS".

ART. 2

La Cooperativa avrà durata di 99 (novantanove) anni a datare
dalla sua legale costituzione e potrà essere sciolta a norma
di legge o prorogata prima della scadenza con deliberazione
dell'Assemblea straordinaria.

ART. 3

La Cooperativa ha sede in Alba Adriatica.
Su deliberazione dei soci, essa può trasferire la sede sociale
nel territorio nazionale nonché istituire e sopprimere sedi
secondarie, succursali, agenzie e filiali fuori della propria
sede sociale.

ART. 4

La Cooperativa non ha fini di lucro. E' retta con i principi
cooperativistici e della mutualità del Codice Civile e delle
leggi vigenti in materia.
In particolare della Legge 8 novembre 1991 n. 381 e del D.lgs

	4 dicembre 1997 n. 460.	
	ART. 5	
	In relazione al combinato disposto dell'articolo 1, 1° comma,	
	della Legge 8 novembre 1991, n. 381 e dell'articolo 10 del	
	D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460, la Cooperativa ha lo scopo di	
	perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione	
	umana e alla integrazione sociale dei cittadini, nonché l'e-	
	sclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, at-	
	traverso:	
	a) la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi,	
	rivolti esclusivamente a minori, anziani e portatori di handi-	
	cap.	
	E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra	
	menzionate.	
	La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa	
	all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento	
	degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni rite-	
	nute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto so-	
	ciale, direttamente attinenti al medesimo.	
	Nell'espletamento delle sue attività la cooperativa potrà usu-	
	fruire di contributi erogati da Enti pubblici e privati quali:	
	Comunità Economica Europea, Stato, Regione, Provincia, Com-	
	prensori, Comuni e loro consorzi o associazioni.	
	Potrà, inoltre, promuovere e/o istituire sedi ed uffici senza	
	limiti di territorialità.	

	ART. 6	
	La cooperativa per l'espletamento degli scopi sociali, potrà	
	avvalersi dell'opera di personale regolarmente assunto, di	
	prestazioni coordinate e continuative senza vincolo di subor-	
	dinazione da parte dei propri soci, prestazioni di volontaria-	
	to da parte dei soci, di prestazioni professionali in genere e	
	di prestazioni occasionali da parte dei propri soci in misura	
	prevalente e non soci.	
	L'organo amministrativo, in relazione al proprio programma di	
	indirizzo amministrativo, potrà istituire i seguenti fondi per	
	interventi in settori specifici:	
	- fondo per lo sviluppo tecnologico;	
	- fondo per la ristrutturazione;	
	- fondo per il potenziamento aziendale.	
	In attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della Legge	
	59/1992 il Consiglio di Amministrazione può predisporre proce-	
	dure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo	
	ed ammodernamento aziendale. I programmi verranno annualmente	
	sottoposti a valutazione e ratifica da parte dell'assemblea	
	dei soci che approva il bilancio.	
	Nel caso di attuazione di quanto previsto dal precedente coma	
	sarà operativo il dettato dell'articolo 6 della stessa Legge.	
	I soci possono effettuare prestiti alla cooperativa per un im-	
	porto massimo stabilito dalla Legge ed effettuati esclusiva-	
	mente a fini del conseguimento dell'oggetto sociale. La rac-	

colta del prestito sociale è ammissibile a condizione che la stessa provenga esclusivamente dai soci iscritti da almeno tre mesi ai sensi di legge e che sia stato approvato dall'assemblea uno specifico regolamento conforme alle disposizioni in materia dettate dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, nonché dalla Banca D'Italia. Gli interessi capitalizzati sulle somme prestate non possono essere determinati in misura superiore a quella fissata dalla Legge.

TITOLO II

SOCI

ART. 7

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo previsto dalla legge. Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono proseguire gli scopi partecipando alle attività sociali.

Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della cooperativa. La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

ART. 8

Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- soci prestatori che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;

	- soci fruitori che godono a vario titolo, direttamente o in-	
	direttamente, nei servizi prestati alla cooperativa;	
	- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente,	
	esclusivamente per fini di solidarietà.	
	Possono altresì essere soci le persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività della cooperative sociali.	
	Nel caso di attuazione della procedura di cui al secondo comma	
	dell'articolo 6, possono essere ammessi i soci sovventori di	
	cui all'articolo 4 della legge 59/92. Nel calcolo della ripar-	
	tizione dell'utile o della liquidazione delle quote il tasso	
	di remunerazione dei soci sovventori potrà essere maggiorato	
	in misura massima non superiore al 2% (due per cento) rispetto	
	a quella stabilita per gli altri soci. All'atto dello sciogli-	
	mento della cooperativa le azioni o le quote dei soci sovven-	
	tori hanno il diritto di prelazione nel rimborso del capitale	
	per l'intero valore nominale.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione ai sensi di leg-	
	ge in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindi-	
	cate.	
	ART. 9	
	Coloro che intendono diventare soci devono presentare domanda	
	al Consiglio di Amministrazione della cooperativa. La domanda	
	deve contenere:	
	- cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, domi-	

	cilio e residenza, titolo di studio ed eventuale titolo di	
	qualificazione professionale per le persone fisiche; denomina-	
	zione o ragione sociale, sede capitale sociale ed eventuale	
	numero di iscrizione nei registri società per gli enti, perso-	
	ne giuridiche e società; attività effettivamente esercitata;	
	codice fiscale;	
	- indicazione dell'importo e del numero delle quote sotto-	
	scritte;	
	- dichiarazione di accettazione dello stato sociale;	
	- impegno ad osservare le disposizioni contenute nello statuto	
	e negli eventuali regolamenti interni; a sottoporre alle deli-	
	berazioni prese dagli organi sociali, a versare le quote sot-	
	toscritte nonché l'eventuale tassa di ammissione fissata dal	
	Consiglio di Amministrazione;	
	- impegno a versare la quota associativa annua nella misura	
	che potrà essere, di anno in anno stabilita dal Consiglio di	
	Amministrazione della cooperativa.	
	I soggetti di cui ai precedenti articoli 7 e 8 devono altresì	
	produrre, se diversi da persone fisiche:	
	- domanda del proprio organo amministrativo sottoscritta dal	
	legale rappresentante;	
	- delibera consiliare di adesione,	
	- copia autenticata dell'atto costitutivo e del relativo sta-	
	tuto, nonché delle eventuali successive modifiche;	
	- copia dei bilanci degli ultimi due esercizi;	

- copia delle ultime due dichiarazione dei redditi.

Il socio sovventore dovrà altresì indicare il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso l recesso.

ART. 10

Lo scioglimento del rapporto sociale può verificarsi per esclusione, recesso ed altresì per morte, se trattasi di persone fisiche, o per decadenza a seguito di messa in liquidazione se trattasi di persone giuridiche.

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione verso il socio che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto ed alle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali e che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel pagamento dei contributi annuali e negli altri casi previsti dalla legge, salvo il diritto della cooperativa a rivalersi verso l'escluso per eventuali danni morali e materiali arrecati.

In particolare possono essere altresì esclusi i soci:

a) che non adempiano puntualmente alle obbligazioni assunte verso la cooperativa. In tal caso i soci stessi devono essere invitati a mettersi in regola a loro esclusione potrà essere deliberata se, trascorso un mese dal detto invito, si manterranno inadempienti;

b) che svolgano azioni in contrasto con i principi della cooperazione e con gli scopi sociali e mutualistici;

c) che non ottemperino alle decisioni degli organi sociali;

d) che risultino assenti, senza delega o senza giustificati motivi, a più di tre assemblee.

ART. 11

Il recesso viene concesso al socio che si trovi nelle condizioni previste dal precedente articolo 10, nonché al socio che si trovi nelle condizioni di non poter più contribuire al raggiungimento degli scopi sociali o che, per situazioni particolari, abbia a presentare giustificati motivi e negli altri casi previsti dalla legge.

Potrà recedere dalla cooperativa il socio che non sia più in grado di partecipare all'attività sociale, ma comunque non prima che abbia assolto tutti gli impegni e convenzioni assunti con la cooperativa in tempi successivi ed infine non prima che siano stati assolti tutti gli obblighi che la società medesima abbia assunto nei confronti di terzi ed in cui il socio che intende recedere sia personalmente impegnato.

Spetta al Consiglio di Amministrazione della cooperativa accertare se ricorrono motivi che legittimino il recesso e a provvedere in conseguenza.

ART. 12

Decadono di diritto dalla qualità di soci, Enti o persone giuridiche in liquidazione.

ART. 13

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione vengo-

	no comunicate a mezzo di lettera raccomandata all'interessato	
	il quale può ricorrere al collegio dei sindaci, sempre con	
	lettera raccomandata diretta alla cooperativa entro quindici	
	(15) giorni dal ricevimento della comunicazione della delibe-	
	razione.	
	Il ricorso non ha effetto sospensivo.	
	Al socio receduto, dichiarato decaduto od escluso e agli eredi	
	del socio defunto la liquidazione della quota avrà luogo sulla	
	base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale	
	si scioglie limitatamente al socio, entro 6 (sei) mesi	
	dall'approvazione del bilancio stesso, a termine dell'articolo	
	2529 Codice Civile in misura non superiore al valore reale.	
	Nel caso di scioglimento e messa in liquidazione della persona	
	giuridica socia, avrà luogo il rimborso delle quote con le	
	stesse modalità di cui sopra a mani del liquidato.	
	TITOLO III	
	PATRIMONIO SOCIALE- ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	ART. 14	
	Il patrimonio sociale è costituito:	
	- dal capitale sociale che è variabile ed è costituito da un	
	numero illimitato di quote del valore nominale di Euro 25,00	
	(Euro venticinque) ciascuna o multiplo.	
	L'importo delle quote inizialmente sottoscritte o quello delle	
	successive sottoscrizioni dovrà, di norma, essere versato	
	all'atto della richiesta da parte del Consiglio di Amministra-	

zione e, nel caso di scioglimento del rapporto sociale, dovrà essere rimborsato con le modalità di cui all'articolo precedente;

- dalla riserva ordinaria;

- dalla riserva straordinaria e da ogni altro accantonamento costitutivo a scopi di mutualità, di assistenza e di previdenza o a copertura di particolari rischi.

ART. 15

Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o vincolo senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e non possono essere cedute, salvo quanto previsto dalla legge per i soci sovventori e per i possessori delle quote di partecipazione cooperativa, neppure ad altri soci, con effetto verso la società, senza l'autorizzazione del Consiglio stesso, dovendosi considerare vincolate a favore della società a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

ART. 16

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvederà obbligatoriamente alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2536 del Codice Civi-

	le gli utili netti annuali, risultanti dal bilancio saranno
	così destinati:
	a) il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
	b) il 3% (tre per cento) ai fondi mutualistici per la promo-
	zione e lo sviluppo della cooperazione, come previsto dall'ar-
	ticolo 11 della legge 59/1992;
	c) una quota, stabilita dall'assemblea in sede di approvazione
	del bilancio, potrà essere destinata ad aumento gratuito di
	capitale come previsto dall'articolo 7 della legge 59/1992;
	d) la quota di utili che non è assegnata ai sensi dei punti
	precedenti deve essere destinata ai fini mutualistici ovvero
	in applicazione dell'articolo 10, 1° comma, punto e) del De-
	creto Legislativo 460/1997 per la realizzazione di attività
	istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
	L'Assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle disposi-
	zioni del precedente comma, la totalità degli avanzi netti di
	gestione vengano devoluti ai fondi di riserva, detratte le
	quote di cui alle lettere a) e b).
	E' assolutamente vietata la distribuzione delle riserve ai so-
	ci durante la vita sociale, nonché la distribuzione dei divi-
	denti in misura superiore all'interesse massimo dei buoni po-
	stali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al
	capitale effettivamente versato.
	Le riserve potranno essere utilizzate per la copertura delle
	perdite di esercizio.

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci ordinari.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi
- aumento gratuito del capitale sociale.

Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche per l'attivazione del prestito sociale.

Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b) del presente articolo.

TITOLO 4

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 17)

Sono organi della società:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Consiglio di Amministrazione;
- c) Presidente;
- d) Collegio Sindacale.

ARTICOLO 18

	Le decisioni dei soci sono prese in forma assembleare. Le as-
	semblee rappresentano tutti i soci e le relative deliberazioni
	vincolano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti. La lo-
	ro convocazione si attua mediante affissione all'albo murale
	della sede sociale o mediante raccomandata a mano, almeno cin-
	que giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, di un av-
	viso contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'a-
	dunanza nonché l'elenco della materia da trattare (ordine del
	giorno).
	Il medesimo avviso, sempre cinque giorni prima di quello sta-
	bilito per l'adunanza, potrà essere inviato mediante lettera
	al domicilio o alla sede dei soci risultante dal libro dei so-
	ci.
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assem-
	blea si reputa validamente costituita quando siano presenti o
	rappresentati tutti i soci con diritto al voto, tutti gli am-
	ministratori e tutti i sindaci effettivi.
	L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di
	Amministrazione lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta
	per iscritto, con indicazione delle materie da trattare dal
	Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei soci. In questi
	ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni
	dalla data della richiesta.
	L'assemblea dei soci delibera in materia di istituzione del
	prestito sociale.

	ARTICOLO 20	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto di	
	voto e delibera validamente con il voto favorevole della mag-	
	gioranza dei soci aventi diritto al voto, salvo maggioranze	
	superiori previste da norme inderogabili di legge.	
	ARTICOLO 21	
	Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema	
	dell'alzata di mano, salvo che per l'elezione delle cariche	
	sociali che potrà essere effettuato anche per scrutinio segre-	
	to su richiesta della maggioranza dei partecipanti.	
	ARTICOLO 22	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risulteranno	
	iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi che non siano	
	in mora nei versamenti.	
	Ogni socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammonta-	
	re della quota sottoscritta e/o versata.	
	I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire perso-	
	nalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farvisi rappresen-	
	tare mediante delega scritta; ciascun socio può rappresentare	
	al massimo altri due soci.	
	ARTICOLO 23	
	Il Consiglio di amministrazione è composto da almeno tre (3)	
	membri.	
	Il Consiglio di Amministrazione viene rinnovato con il limite	

	di 3 (tre) esercizi e comunque dopo l'approvazione del bilan-
	cio dell'ultimo esercizio di nomina, i suoi componenti sono
	rieleggibili.
	I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.
	Spetta all'Assemblea, sentito il parere del Collegio Sindaca-
	le, determinare le indennità di presenza dovute ai Consiglieri
	medesimi per la loro attività collegiale.
	Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente.
	Il Consiglio può delegare, determinandole nella deliberazione,
	parte delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo com-
	posto dal Presidente e da due consiglieri.
	Il Consiglio è convocato dal Presidente tutte le volte che ci
	sia materia su cui deliberare, oppure quando ne si fatta do-
	manda da almeno due terzi dei consiglieri.
	La convocazione è fatta a mezzo di lettera, e, nei casi urgen-
	ti, anche a mezzo di avviso affisso nella sede sociale, in mo-
	do che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati
	almeno tre giorni prima della riunione. Le adunanze sono vali-
	de quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in
	carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza degli in-
	tervenuti.
	Le votazioni sono normalmente palesi. Sono invece segrete
	quando ciò sia richiesto da almeno due terzi dei consiglieri.
	La parità dei voti, nelle votazioni palesi e nelle segrete,
	farà prevalere il voto del Presidente.

	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi pote-	
	ri per la gestione della società.	
	Spetta, pertanto, fra l'altro, anche al Consiglio di Ammini-	
	strazione:	
	- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	- redigere i bilanci consuntivi e preventivi;	
	- compilare eventuali regolamenti interni;	
	- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti	
	all'attività sociale;	
	- conferire procure, sia ad negotia che speciali;	
	- assumere e licenziare il personale della società fissandone	
	le mansioni le retribuzioni;	
	- deliberare circa la decadenza e l'esclusione dei soci;	
	- compiere tutti gli atti e le operazioni di gestione ordina-	
	ria e straordinaria della società ad eccezione soltanto di	
	quelli che, per disposizioni della legge, siano riservati	
	all'assemblea Generale dei soci;	
	- acquistare o rimborsare quote della società (art. 2522 Codi-	
	ce Civile);	
	- determinare il compenso aggiuntivo alla indennità di presen-	
	za, da erogare al Presidente della Cooperativa per l'espleta-	
	mento del suo mandato;	
	- determinare l'eventuale suddivisione dei Settori all'interno	
	della cooperativa ed eleggere i relativi responsabili di set-	
	tore;	

- deliberare in merito all'eventuale compenso aggiuntivo da erogare in favore dei responsabili di settore se eletti.

ARTICOLO 24

In caso vengano a mancare uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli secondo i disposti del Codice Civile.

PRESIDENTE

ARTICOLO 25

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti, di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziale e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il Presidente può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, congiuntamente o disgiuntamente, ad uno o più vicepresidenti, consiglieri o Direttori, nonché con speciale procura a soci della società.

In caso di assenze o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente, se eletto, o a un consigliere delegato dal Consiglio.

	RESPONSABILI DEI SETTORI	
	ARTICOLO 26	
	Ai fini operativi, in vista del raggiungimento degli scopi so-	
	ciali, le attività della cooperativa potranno essere divise in	
	più settori. a ciascuno dei settori sarà preposto un socio re-	
	sponsabile il quale su richiesta del Consiglio di Amministra-	
	zione potrà stipulare con la società apposita convenzione per	
	regolare i propri rapporti con la società medesima.	
	COLLEGIO SINDACALE	
	ARTICOLO 27	
	Nei casi previsti dalla legge, verrà nominato un Collegio Sin-	
	dacale composto di tre membri effettivi e due membri supplenti	
	eletti dall'Assemblea anche tra non soci. I sindaci durano in	
	carica tre anni e sono rieleggibili. I compiti, i doveri e le	
	retribuzioni sono quelli previsti dalla legge.	
	ARTICOLO 28	
	Il Collegio Sindacale controlla l'Amministrazione della socie-	
	tà, vigila sull'osservanza delle leggi e del Presente Statuto,	
	accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispon-	
	denza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle	
	scritture, partecipa alle riunioni del Consiglio di Ammini-	
	strazione ed assolve tutte le altre funzioni attribuitegli	
	dalla legge.	
	I Sindaci che possono in ogni momenti provvedere anche indivi-	
	dualmente ad atti di ispezione e controllo devono effettuare	

	gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge.	
	Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale	
	da inserirsi nell'apposito libro.	
	TITOLO 5	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	ARTICOLO 29	
	Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà	
	essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi a	
	cura del Consiglio di Amministrazione.	
	ARTICOLO 30	
	In caso di scioglimento della società, l'assemblea nominerà il	
	liquidatore, scelto preferibilmente fra i soci, stabilendone i	
	poteri.	
	In relazione a quanto previsto dall'articolo 26 del D.L.C.P.S.	
	14 dicembre 1947 N. 1577 e dall'articolo 10, comma 1, punto f)	
	del D.lgs 4 dicembre 1997 n. 460, l'Assemblea che delibera la	
	liquidazione stabilirà la devoluzione del patrimonio sociale	
	dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventual-	
	mente maturati a scopi mutualistici o di pubblica utilità o a	
	favore di altre Onlus.	
	ARTICOLO 31	
	Per tutto quanto è contemplato nel presente statuto valgono le	
	disposizioni di legge in generale ed in particolare le leggi	
	speciali sulle Cooperative e le organizzazioni non lucrative	
	di utilità sociale.	

21 di 23

Certifico io sottoscritto, Dott. **Franco CAMPITELLI**, Notaio in Giulianova, iscritto nel distretto notarile di Teramo e Pescara, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti con gli annessi allegati su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89.
Giulianova, li dieci maggio
duemiladiciotto, nel mio studio in via Quarnaro n. 20.
Firmato digitalmente: Franco CAMPITELLI Notaio

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU
SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, DECRETO LEGISLATIVO N. 82
DEL 7 MARZO 2005.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO 22 FEBBRAIO 2007 MEDIANTE
M.U.I. (MODELLO UNICO INFORMATICO).